



Circolare N° 189

Bergamo, 4 maggio 2026

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 3^A e 3^B
Agli alunni iscritti alle classi 3^A e 3^B
Scuola Secondaria di I grado "Leonardo da Vinci"

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2025 - 2026

Cari Genitori e Alunni,

Vi informiamo che nel 2025/2026 l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è configurato secondo le citate disposizioni normative, come di seguito riportate:

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Requisiti di ammissione all'esame

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;



- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento;
- d) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe, a maggioranza, può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.

Criteri e modalità attribuzione voto di ammissione

Per stabilire il voto di ammissione il Consiglio di classe prende in considerazione il percorso triennale relativo ai seguenti criteri:

- l'andamento didattico in tutte le discipline;
- la valutazione del comportamento;
- l'impegno e la partecipazione proficua ad attività curricolari ed extracurricolari.

Il voto di ammissione non dipende da una media matematica, ma da un bilancio del livello complessivamente raggiunto dagli allievi rilevato da un'osservazione sistematica durante il percorso triennale. Concorrono al voto i risultati in tutte le discipline e il comportamento (il rispetto del regolamento scolastico, l'impegno e la partecipazione, l'interazione con compagni e insegnanti, la cura del materiale didattico e lo svolgimento dei compiti).



Criteri di non ammissione

La non ammissione all'esame di Stato, come si evince dalla lettura del DM n. 741/2017 e della nota n. 1865/2017 e come avviene a proposito dell'ammissione alla classe successiva, costituisce un'eccezione; una misura cui ricorrere sulla base di valutazioni relative all'acquisizione dei livelli di apprendimento e al processo generale di crescita dell'alunno. Il consiglio di classe, sulla base delle suddette valutazioni, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Nei casi di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale. La non ammissione va deliberata sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

La non ammissione alla classe successiva e/o all'Esame di Stato, pertanto, può essere deliberata per i seguenti criteri, che non devono essere necessariamente tutti presenti:

- la presenza di gravi e/o diffuse lacune di base tali da non permettere il raggiungimento degli obiettivi formativi dell'anno successivo e, di conseguenza, un proficuo inserimento nella scuola secondaria di secondo grado;
- mancanza di adeguati progressi, rispetto al livello di partenza, anche a fronte di attività di recupero e/o di sostegno motivazionale individualizzate, realizzate attraverso interventi di differenziazione didattica;
- mancanza di senso di responsabilità, rispetto al proprio compito;
- rifiuto, o mancata, o irregolare frequenza delle attività di recupero proposte dalla scuola;
- sanzioni disciplinari reiterate nel corso dell'anno scolastico.

I criteri di non ammissione all'esame di stato, così come alla classe successiva, vanno correlati a variabili legate al vissuto dell'alunno, affinché la decisione sia quanto più possibile confacente alla crescita socioculturale dello stesso.

Nell'ambito di una decisione di non ammissione, infatti, vanno anche considerate molte variabili, tra le quali ad esempio:

- l'impegno;
- il miglioramento rispetto al punto di partenza;
- la capacità di recupero dell'alunno;
- l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

Pubblicazione voto di ammissione

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto, con la sola indicazione "Ammesso" o "Non ammesso". In caso di non ammissione all'esame, l'istituzione scolastica adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

Prove d'esame

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L'esame è costituito da tre prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte relative all'Esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla Commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei Docenti delle discipline coinvolte.

La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;

- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste;
2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria (spagnolo o tedesco) e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per spagnolo/tedesco).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo;
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo;
3. elaborazione di un dialogo;
4. lettera o e-mail personale;
5. sintesi di un testo.

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla Sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il

colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di Educazione civica e la comprensione e la comunicazione nelle lingue straniere studiate.

Il colloquio viene organizzato come segue:

1. esposizione elaborato personale;
2. interazione con un interlocutore in lingua straniera (inglese e spagnolo/tedesco);
3. riflessione critica sulle tematiche di educazione civica;
4. ulteriori domande/commenti docenti.

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.

Supera l'esame chi ottiene un voto pari o superiore a sei/decimi.

La Commissione può, su proposta della Sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

Certificazione delle competenze

Ai candidati interni che superano l'Esame di Stato viene rilasciata la Certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di Cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione allegato al decreto ministeriale n. 14 del 30.01.2024.

Vi informiamo che una parte dei Consigli di classe aperti ai genitori oggi, lunedì 4 maggio (classe 3A) e domani, martedì 5 maggio (classe 3B), sarà dedicata alle delucidazioni in merito all'organizzazione dell'Esame di Stato di giugno 2026.

Cordiali saluti
La Direzione Didattica